RIORDINAMENTO DELL'ORDINE CAVALLERESCO "AL MERITO DEL LAVORO"

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194

Il Consiglio di cui all'articolo 4 e' presieduto dal Ministro per l'industria e per il commercio o dal Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero da lui designato ed e' composto di: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri un rappresentante del Ministero degli esteri; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; un rappresentante del Ministero della marina mercantile; due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio; quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalita' giuridica e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio; quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro. Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere Confermati.

Versione in vigore dal 22 novembre 1964, non più in vigore dal 5 giugno 1986 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro"
Estremi	Legge 27 marzo 1952, n. 199
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-ordine-cavalleresco-al-merito-del-lavoro/art-6-provvedimento-abrogato-dalla-l-15-maggio-1986-n-194/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it